

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 564<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1962

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 26323
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti . . . . .	26323
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	26324
« Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo » (1941) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):	
BERLINGIERI . . . . .	26330
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 26324, 26327	
CAPALOZZA . . . . .	26329
CERABONA . . . . .	26329
NENCIONI . . . . .	26331
PICCHIOTTI . . . . .	26330
ROMANO Antonio, <i>relatore</i> . . . . .	26324

« Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi » (1871) (Discussione e approvazione):

* BANFI . . . . .	Pag. 26332
CARELLI . . . . .	26333
PRETI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	26334
TURANI, <i>relatore</i> . . . . .	26334

##### INTERROGAZIONI:

Annunzio . . . . .	26337
--------------------	-------

##### SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE . . . . .	26337
FRANZA . . . . .	26337
TESSITORI . . . . .	26337

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Vice Presidente CESCHI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 15 giugno.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

*dei senatori Palermo, Tolloy, De Luca Luca, Vergani e Scappini:*

« Nuovo inquadramento economico degli aiutanti di battaglia » (2064);

*dei senatori Merlin, Lorenzi e Ceschi:*

« Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione di terreni e alla attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (2065).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della fa-

coltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

*della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

« Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » (1019-B), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

*della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

« Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » (2060), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

*della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione;

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (2053);

*della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Modifica all'ordinamento delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050);

*della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno » (2052), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961 » (2020), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1º luglio 1959 » (2034), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (2035), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo » (1941)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, poichè è in corso uno scambio di vedute con i membri della Commissione al fine di raggiungere un accordo

sul disegno di legge, la pregherei di sospendere la seduta per pochi minuti.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,20.*)

Riprendiamo la seduta.

Essendo stata chiusa nella seduta precedente la discussione generale del disegno di legge n. 1941, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero, quale mia convinzione personale, far presente — l'ha ricordato l'onorevole Chabod ieri — che sono contrario a riforme a spizzico dei codici perchè il codice, diceva Filangieri, è armonia; quindi è bene, una volta maturata la necessità della riforma, che si faccia in forma radicale, nel suo complesso. Comprendo che vi sono casi particolarissimi in cui è necessario intervenire sollecitamente. Il disegno di legge, che noi siamo chiamati ad esaminare, riguarda l'allargamento del giudizio direttissimo; detto disegno di legge fu approvato in Commissione all'unanimità, ed ecco perchè ieri sera, mi meravigliai per gli interventi contrari dei colleghi senatori Picchiotti e Capalozza, che fanno parte della nostra seconda Commissione. Ma poichè si dice che in virtù del *re melius perpensa*, a tutti è consentito di cambiare idea, sono obbligato a dire qualcosa sulle considerazioni dei colleghi Picchiotti e Capalozza, considerazioni neppure accennate durante la discussione in Commissione.

Dal momento che ci occupiamo dell'ampliamento di una delle tre forme dell'istruttoria del processo penale è necessario dire qualcosa dell'istruttoria in generale.

Il nostro Codice di procedura penale prevede tre forme di istruzione; nel sistema del nostro processo, l'istruzione formale rappresenta la forma fondamentale perchè è destinata ai procedimenti per i reati più gravi. Ma il carattere fondamentale di questa istruzione è dimostrato anche dal fatto che, nei casi in cui è consentita una proce-

dura meno complessa, un'istruzione più semplice, il *dominus* di questa istruzione più semplice è tenuto ad uniformarsi agli stessi principi che regolano l'istruzione formale.

Infatti, nell'articolo 391 del Codice di procedura penale è stabilito che nell'istruzione sommaria per reati di competenza della Corte di assise o del Tribunale, il Procuratore della Repubblica compie tutti gli atti che nell'istruzione formale compie il giudice istruttore. L'istruzione sommaria si applica normalmente ai reati di competenza del pretore ed eccezionalmente ai reati di competenza del Tribunale e della Corte di assise.

Ora, mentre nell'istruzione formale il *dominus* del processo è il giudice istruttore, nell'istruzione sommaria è il Procuratore della Repubblica, ed eventualmente il Procuratore generale.

Con il Codice del 1913 alcuni atti istruttori non potevano essere compiuti dal Procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria; essi erano gli esperimenti giudiziali, le perizie, le perquisizioni, le ricognizioni, eccetera; oggi invece sono consentiti, vi è una sola eccezione per la perizia, quando questa sia complessa e di lunga durata.

Si giunge così alla terza forma dell'istruzione, che riguarda appunto il disegno di legge in esame. La terza forma consiste nell'istruzione sommarissima, o giudizio direttissimo.

Il criterio che ispira questa forma di istruzione è l'opportunità di provvedere, con procedimento rapido e sbrigativo, alla cognizione di reati, dei quali la prova sia evidente in modo che l'istruttoria si palesi superflua. È questo un esame che viene rimesso alla prudenza del magistrato, il quale ha facoltà di utilizzare o meno la procedura direttissima.

La caratteristica di questa forma di istruzione consiste nel fatto che dalla fase dell'indagine si passa di un balzo al dibattimento, senza alcun intervallo. L'attuale Codice ha collocato questa forma d'istruzione nel libro terzo, che riguarda il giudizio, e forse inesattamente perchè anche per quan-

to riguarda il giudizio direttissimo vi è qualche cosa che rientra nella istruzione del processo penale.

Per il giudizio direttissimo tre sono i requisiti essenziali richiesti dal Codice vigente: anzitutto che si tratti di arresto in flagranza di reato o di persona arrestata, detenuta o internata per motivi di sicurezza; in secondo luogo, che non siano necessarie speciali indagini, e questo è il requisito fondamentale, basilare, che viene mantenuto fermo anche nel disegno di legge che stiamo esaminando; in terzo luogo che il tribunale, dinanzi al quale l'imputato deve essere condotto, segga in udienza nel giorno dell'arresto e non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Nel caso di reato di competenza della Corte di assise, questa deve essere in sessione, oppure l'apertura della sessione deve avvenire entro 5 giorni dall'arresto. Il medesimo principio è applicato per quanto riguarda la Pretura nel caso in cui il pretore utilizzi la procedura del giudizio direttissimo.

L'organo competente è il Procuratore della Repubblica per i reati di competenza del Tribunale e della Corte d'assise; per i reati di competenza del pretore, è il pretore stesso.

Premesso questo, debbo rilevare che gli oratori intervenuti più che parlare contro il disegno di legge in esame, hanno, direi quasi, attaccato l'istituto del giudizio direttissimo, considerandolo pericoloso per la libertà del cittadino e poco soddisfacente per la celerità del giudizio: almeno questo è il concetto che ho raccolto nell'ascoltare gli oratori intervenuti. Eppure questo istituto trovò la sua collocazione già nel lontano 1865 nel primo codice dell'Unità d'Italia, dove all'articolo 46 era previsto appunto il giudizio per direttissima. Anche il codice del 1913, nell'articolo 290, confermò questa forma d'istruzione chiamandola « citazione direttissima ». Questa forma è stata mantenuta dal vigente codice, che ha però modificato opportunamente la dizione, parlando non di citazione direttissima, ma di « giudizio direttissimo ».

Questo disegno di legge — fu ricordato dallo stesso senatore Capalozza ieri sera — trova il suo conforto in un ordine del giorno

approvato nel 1953; ordine del giorno che recava le firme di De Ruggiero e Guarnieri, partecipanti al Convegno presieduto dal nostro indimenticabile onorevole De Nicola; in esso si facevano voti per l'ampliamento del giudizio direttissimo. A questo allargamento è ispirato il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare ed eventualmente ad approvare. Questo ampliamento risponde alla triplice concezione della flagranza, che genericamente si ha quando il colpevole viene sorpreso nel momento in cui commette il reato. Ma, specificatamente, nel nostro diritto processuale abbiamo tre forme di flagranza: la vera flagranza, che si verifica quando l'individuo che ha commesso il reato viene colto nel momento in cui lo compie, ed è appunto questa che viene presa in considerazione dal vigente articolo 502, vale a dire *in ipsa perpetrations facinoris*; la seconda ipotesi, cioè la quasi flagranza, che si ha quando l'individuo è colto immediatamente dopo il reato mentre lo inseguono la forza pubblica ed altre persone *publico clamore*. Vi è poi la terza ipotesi, che non è quasi flagranza, ma che è presunzione di flagranza, e che si ha quando l'individuo viene bensì colto dopo che ha commesso il reato e dopo cessato l'inseguimento, ma nel mentre egli porta tuttora nella persona le tracce del reato o in mano o su di sé le cose dello stesso reato. Ricordo il caso particolarissimo di un ladro che, compiuto il furto, sentendo rumori si preoccupa e si dà alla fuga; porta via parte della refurtiva, ma dimentica sul posto la giacca dove è la carta d'identità. È questo uno dei casi di presunzione di flagranza, in cui è certo che l'autore del reato è quel tale, ma manca l'estremo dell'arresto in flagranza.

Ecco perchè il disegno di legge mantiene fermo il requisito che non siano necessarie speciali indagini, ma utilizza gli altri due casi di flagranza di cui all'articolo 237 del Codice di procedura penale.

Con questo disegno di legge cade la condizione dell'arresto in flagranza, ma rimane fermo il presupposto indispensabile che non occorrono speciali indagini, onde la celerità del giudizio con la presentazione dell'arrestato non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Pertanto penso che non vi sia motivo di preoccupazione, come hanno affermato i colleghi Chabod, Picchiotti, Capalozza ed Ottolenghi; esatto invece quello che hanno affermato i senatori Nencioni e Jannuzzi. Ogni preoccupazione è esclusa ove si consideri che utilizzare o no il procedimento per direttissima rappresenta una facoltà discrezionale del Procuratore della Repubblica o del Pretore e non già un obbligo. Ogni magistrato, prima di scegliere questa forma di procedimento, farà un esame se valga la pena, se sussistano veramente le prove, se queste siano evidenti, se occorra invece un'ulteriore indagine. Non sempre sono semplici le indagini: basta considerare che vi sono casi di reati di flagranza, dove può affacciarsi l'esigenza di un'istruttoria alle volte dettagliatissima. Che non vi sia da preoccuparsi è dimostrato dall'articolo 504 ove è detto che, se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dalle circostanze previste dall'articolo 502, gli atti sono trasmessi al Pubblico Ministero perchè proceda nelle forme ordinarie.

È tutto un complesso di garanzie, che regola il potere discrezionale di utilizzare o meno questa procedura particolare del giudizio direttissimo; in ogni caso il giudice può disporre la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

È opportuno poi chiarire che questo potere discrezionale investe il prestigio del *dominus* del processo; vi è poi la garanzia dell'articolo 504 e vi è l'autorizzazione delle altre due ipotesi previste dall'articolo 237 del Codice di procedura penale, ragione per cui lo spirito riformatore di questo disegno di legge sta in questo. L'articolo 502 prevedeva il caso dell'arresto in flagranza della consumazione del reato; vi erano poi le altre due ipotesi di quasi flagranza e di una presunzione di flagranza per le quali ugualmente non occorrono speciali indagini; ed allora interviene il legislatore con questo disegno di legge e diciamo: se non occorre una speciale indagine, se la prova è evidente, se ricorrono questi due casi di flagranza, estendiamo a questi due casi il giudizio di direttissima.

Perciò ritengo che ben possa approvarsi, con l'emendamento formulato dalla Com-

missione, il disegno di legge. L'emendamento sarebbe questo: « Dopo il primo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale sono aggiunti i commi seguenti: « Si può inoltre procedere al giudizio di cui al precedente comma sempre che non siano necessarie speciali indagini nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso nel quindicesimo giorno dal commesso reato. L'arrestato viene presentato in udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto; il termine di presentazione in udienza può essere prorogato su richiesta dell'arrestato ». Mi sembra che con questo emendamento vi siano tutte le garanzie, e nell'interesse della giustizia, e per la tutela dell'imputato. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel presente dibattito non solo per il contributo dato alla chiarezza della discussione, ma soprattutto per l'apporto alla soluzione del problema, in quanto la formula letta dal senatore Romano risponde appunto alle esigenze fatte presenti dai vari oratori nei loro interventi. Desidero, altresì, ripetere, come ha già fatto il senatore Romano all'inizio del suo intervento, che anch'io sono d'accordo nel ritenere che le riforme del Codice penale, di quello di procedura penale e dei Codici in genere non si debbano fare per novelle, cioè per parti separate, ma con un'organica revisione del sistema.

Questo l'ho già detto ampiamente nel mio discorso sul bilancio della Giustizia e non ho che da ribadire quegli stessi concetti. Tuttavia siamo ugualmente d'accordo, Governo e Parlamento, che in qualche caso è necessario procedere a taluni ritocchi; siamo d'accordo, dico, perchè, se è vero che il Governo ha presentato qualche disegno di legge al riguardo, è vero altresì che più numerosi ancora sono i disegni di legge presentati dagli onorevoli colleghi per il ritocco di questa o quella disposizione dei Codici.

Quindi, d'accordo sulla linea da seguire per l'avvenire; d'accordo anche che è necessario talora procedere a qualche revisione parziale. Una di queste revisioni riguarda appunto, come già è stato ampiamente detto, il giudizio direttissimo. Anch'io desidero richiamarmi, per la solennità di quel voto, alla risoluzione del Congresso del 1953 presieduto, come ha ricordato l'onorevole Romano, dal nostro indimenticabile presidente Enrico De Nicola.

Il senatore Capalozza ha ricordato quel voto, ma ha voluto sminuirne l'importanza nei riguardi dell'ampliamento del giudizio direttissimo, dicendo che in quel Congresso si intendeva, però, dare ogni più assoluta garanzia ai diritti di difesa dell'imputato.

Io credo che anche noi siamo animati dal medesimo spirito, perchè è chiaro che dobbiamo cercare di contemperare i due principi: quello dell'immediatezza del processo con l'altro della sicurezza delle prove e del materiale probatorio. Sarebbe, infatti, assurdo un sistema fondato sulla sola speditezza del processo e non anche sull'altro cardine del sistema giudiziario, costituito dalla certezza e validità delle prove raccolte.

Mi pare che tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella presente discussione si siano dichiarati sostanzialmente d'accordo sullo spirito informatore del disegno di legge, rivolgendo soltanto delle critiche parziali a qualche espressione non del tutto chiara della formula dello schema proposto.

È stato sollevato, ad esempio, il dubbio che il disegno di legge governativo addirittura intendesse superare l'interrogatorio dell'imputato; devo ricordare a questo proposito che non vi è dubbio che, in base all'articolo 245 del Codice di procedura penale, l'interrogatorio dell'imputato debba essere fatto prima del dibattimento.

Tale articolo stabilisce, infatti: « Il Procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al più presto possibile ». Comunque, deve aver luogo non oltre il terzo giorno.

Questo principio generale resta, evidentemente, valido anche nel giudizio direttissimo.

mo. Comunque, la formula che ha usato la Commissione, di riferirsi cioè al comma precedente dell'articolo 502, è tale da eliminare ogni dubbio al riguardo, perchè nella prima parte dell'articolo 502 è menzionato anche l'interrogatorio dell'imputato.

Mi pare, pertanto, che sotto questo aspetto la formula — per quanto a mio avviso non sarebbe stato necessario precisarlo — sia divenuta più chiara.

L'altra proposta fatta dalla Commissione — e che il Governo accetta — è di ridurre a 15 giorni il termine di 20 giorni entro il quale può essere emesso l'ordine di cattura.

Il senatore Chabod ha inoltre aperto la strada, col suo intervento, ad un altro chiarimento, allorché ha accennato che forse si poteva anche pensare che questo tipo di giudizio potesse essere esteso, ma a richiesta dell'imputato. Rispondo che un'estensione è possibile, ma non nei limiti e nel senso richiesti dal senatore Chabod; perchè deve restare pur sempre fermo il principio che la scelta della forma del procedimento deve essere lasciata all'Autorità giudiziaria.

Tuttavia la Commissione ha tenuto conto parzialmente dell'istanza del senatore Chabod, allorché ha stabilito che il termine di presentazione all'udienza dell'imputato può essere prorogato a richiesta di questo ultimo. In questo modo si chiarisce un grave dubbio giurisprudenziale, perchè in realtà nella prassi giudiziaria il termine di cinque giorni viene spesso prorogato, ma vi sono taluni autori che ritengono trattarsi di un termine perentorio. È vero che la prevalente giurisprudenza ha ritenuto il carattere ordinatorio del termine, ma è meglio chiarire che l'imputato può chiedere la proroga; naturalmente si deve trattare, nello spirito del sistema, di una proroga breve, altrimenti sarebbero frustrate le finalità del giudizio direttissimo.

In questo modo l'ampliamento di tale procedimento assume un carattere nettamente a favore dell'imputato. Perchè, in realtà, nella discussione si è dimenticato che non vogliamo tanto assicurare una più rapida e spedita giustizia — il che comunque rappresenta una finalità ugualmente rispetta-

bile e da perseguire — ma vogliamo dare un'ulteriore garanzia all'imputato.

Infatti, innanzitutto può darsi che il processo si risolva in una sentenza di assoluzione; allora è chiaro ed evidente il beneficio che l'imputato trae da un giudizio più rapido perchè, se innocente, riacquista più presto la libertà. Anche nell'ipotesi di condanna, purché sia fatto salvo il principio della validità del sistema probatorio, l'imputato trae vantaggio dal giudizio direttissimo perchè minore sarà il periodo di attesa del giudizio; ed è noto come sia tormentoso questo periodo e quello del processo. Se, quindi, liberiamo l'imputato da un lungo periodo di attesa prima della celebrazione del dibattimento, noi rendiamo anche in questo modo un servizio alla giustizia e all'imputato.

Ecco perchè ritenendo utile la riforma, nel testo della Commissione, che effettivamente è migliore del precedente, mi auguro che il Senato voglia approvarla all'unanimità. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,  
*Segretaria:*

*Articolo unico.*

Nell'articolo 502 del Codice di procedura penale, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

« Si può, inoltre, procedere a giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il ventesimo giorno dal commesso reato, se non sono necessarie speciali indagini e l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico. Se ne dia lettura.



GALLOTTI BALBONI LUISA.  
*Segretaria:*

*Articolo unico.*

Dopo il primo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale, sono aggiunti i commi seguenti:

« Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il quindicesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto.

Il termine di presentazione all'udienza può essere prorogato a richiesta dell'imputato ».

CAPALOZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Mi asterrò dalla votazione, non potendo dare il mio consenso neppure alla nuova formulazione, quantunque la riconosca migliore del testo originario. Malgrado i miglioramenti apportati, infatti, temo che gli interessi di difesa dell'imputato non siano ancora sufficientemente garantiti; temo, cioè, che la richiesta di dilazione del termine presentata dall'imputato finisca per essere rimessa alla discrezione del magistrato, e non costituisca invece un suo diritto incondizionato.

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Voterò contro il progetto di legge, giudicando che la certezza della verità si possa avere soltanto in ipotesi di flagranza; solo in questo caso si può derogare alle garanzie processuali relative all'istruttoria. La quasi flagranza, invece, im-

plica sempre la necessità dell'istruttoria. Prendo l'esempio del relatore. Nel luogo dove è avvenuto un furto si rinviene una giacca nella quale si trovano dei documenti di identità; ci sarebbe la quasi flagranza del titolare del documento o del padrone della giacca. È inutile dimostrare come in realtà la certezza della verità è ben diversa nel caso nel quale si afferri il ladro con le mani nel sacco. La giacca può essere stata rubata, i documenti possono essere stati sottratti al legittimo proprietario: ve n'è abbastanza per una regolare istruttoria.

Del resto, dal 1865 in poi, come gli stessi sostenitori dell'articolo unico hanno riconosciuto, si è sempre seguita la regola di rinviare per direttissima solo coloro che sono colti in flagrante reato. Non credo che si possa allargare questa ipotesi alla quasi flagranza. Troppa responsabilità per i giudici e troppi rischi per la libertà del cittadino. Vi possono essere tanti casi nei quali vi è un'apparente quasi flagranza che è cosa ben diversa dalla flagranza.

Ora, se volete guadagnar tempo per un procedimento diretto, basta dare disposizioni ai pubblici ministeri affinché compiano una brevissima istruttoria e rinviino poi a giudizio per citazione diretta. In tal caso non soltanto saranno previste le flagranze, ma saranno previste anche le quasi flagranze nell'eventualità che il reato sia stato commesso.

Non mi sembra insomma che nel complesso sia stata sufficientemente tutelata la libertà del cittadino. Per esempio che cosa significa l'interrogatorio? L'interrogatorio non è una prova! E già in questo voi date la sensazione di voler introdurre qualcosa che limiti la libertà del cittadino.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma l'interrogatorio è necessario anche nel precedente giudizio per direttissima.

CERABONA. L'interrogatorio non può costituire una prova.

MAGLIANO. Il giudizio non significa condanna! È semplicemente giudizio!

CERABONA. Siamo sinceri e diciamo le cose come stanno veramente, specialmente noi che questa vita la viviamo quotidianamente: sulla base di un verbale, di un rapporto di quella tale polizia giudiziaria, che il relatore dice diretta dal Magistrato, questi condanna l'imputato senz'altro per la voluta quasi flagranza, che non è una verità assoluta, e che ha bisogno di accertamenti.

Per tutte queste ragioni, che avrei dovuto svolgere più ampiamente, ma che ho riasunte, mi dichiaro contrario al disegno di legge.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, affinché sia chiaro e senza ombra il mio pensiero, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. Aggiungo subito però che non riconosco nè la necessità, nè l'utilità di quest'ultimo tentativo di turbamento della procedura penale che deve essere completamente riveduta. Perché turbare quell'armonia per la quale sono state respinte molte altre leggi? C'è ad esempio un disegno di legge da noi approvato nel 1948 in ordine al quale l'indimenticabile autorevolissimo nostro collega senatore Zoli disse che alla Camera sarebbe stato accolto all'unanimità. Esso riguardava l'articolo 16 del Codice di procedura penale con il quale occorre procedere per l'autorizzazione ministeriale. Ma non se n'è più parlato in quanto — almeno così si disse — si doveva attendere alla riforma generale del Codice di procedura penale.

Ora, per quanto riguarda il giudizio direttissimo, che non apporta nessuna utilità e che anzi costituisce un disturbo dell'ultima ora nell'armonia del Codice di procedura penale, ci siamo intrattenuti brevemente poco fa, e debbo riconoscere che il nostro Ministro ha riconosciuto valide le nostre critiche, le ha valutate nella sua coscienza illuminata e ci è venuto incontro soprattutto per mettere l'imputato in una condizione

più favorevole, in omaggio a quella che è del resto la finalità del Codice di procedura penale. Dare, sì, la tutela alla società, ma garantire il cittadino della tutela della sua libertà, che è il bene supremo che ognuno di noi possiede a questo mondo.

Per queste ragioni, pur rimanendo fermo al mio principio e al mio convincimento, che cioè non c'era assolutamente bisogno di riformare così la procedura penale, specie in un momento in cui si sta studiando — spero con rapidità — una riforma generale, dichiaro di dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge nel testo che è stato formulato con il contributo di tutti noi e con l'ausilio illuminato dell'onorevole Ministro. (*Applausi dalla sinistra*).

BERLINGIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGIERI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche a nome degli amici del mio Gruppo, dichiaro di votare a favore del disegno di legge di iniziativa governativa che estende le norme di applicazione del giudizio direttissimo e che è quanto mai lodevole ed opportuno.

Attualmente dall'articolo 502 del Codice del rito penale restano escluse altre ipotesi che l'evoluzione processuale penale ha pure considerate come assoggettabili all'applicazione del giudizio direttissimo, nell'interesse stesso dell'imputato, oltre che per la rapida conclusione del processo stesso. È innegabile che le norme processuali penali sono state emanate in maniera contingente, frammentaria e precaria, sicché il processo è travagliato da lunga crisi, e non soddisfa all'esigenza della giustizia rapida ed immediata.

È stato acutamente e giustamente osservato nella relazione governativa che « il nostro ordinamento processuale poggia su due esigenze: l'immediatezza del giudizio e la sicurezza del materiale probatorio, e che l'immediatezza assume prevalenza quando non sono necessarie particolari indagini

istruttorie ». È il concetto informatore dell'attuale norma di cui all'articolo 502 del Codice di procedura penale, sicchè, soggiunge la relazione stessa, « si rompe l'equilibrio a seconda che la situazione concreta dia precedenza o all'immediatezza del giudizio o alla sicurezza del materiale probatorio ». Finalità essenziale del processo penale è di garantire l'imputato circa la raccolta delle prove conducenti il sereno ed illuminato accertamento se egli abbia violato la legge, e in qual modo e in quali termini. Indubbiamente ciò tutela l'ordine e il progresso della società, nell'ansia della stabilità dell'equilibrio della pacifica convivenza e dell'equa giustizia in favore di tutti i consociati. Ma la giustizia deve trovare spedita attuazione perchè consegua concreti e generali benefici.

È noto che, nella punizione dei colpevoli, la pena deve influire su costoro e con l'effetto intimidatorio e con la riabilitazione. Tutto ciò riesce efficace solo quando la condanna sia tempestiva. La punizione che intervenga dopo lungo lasso di tempo perde la efficacia ed è considerata come niente affatto equa, perchè l'imputato ha l'interesse precipuo di attingere rapidamente la certezza sostanziale e formale del suo caso. Da qui la necessità di realizzare quanto più sollecitamente possibile la conclusione degli accertamenti giudiziari, istruttori, di snellire le forme lente e defatiganti con dispendio di tempo e di energie.

È stato giustamente osservato che spesso la condanna definitiva interviene quando il detenuto ha espiato l'intera pena o quando residua un periodo di detenzione breve per l'attuazione del trattamento rieducativo e del recupero sociale, e che crescente è la sfiducia nella possibilità di assicurare la rapida tutela degli interessi violati. Alla stregua di queste esperienze, al fine di sollecitare il ritmo processuale, è stato ritenuto opportuno estendere l'applicazione delle norme del giudizio direttissimo a casi affini, con la possibilità di procedersi anche nei confronti di persone non arrestate in flagranza, ma che si trovino in carcerazione preventiva, senza che siano necessarie (giusta la medesima parola dell'attuale articolo 502 del

Codice di procedura penale) speciali indagini. La innovata ipotesi del nuovo capoverso dell'articolo 502, migliorata dagli odierni emendamenti, è sostituita dal termine più breve di 15 giorni dal commesso reato entro cui deve essere emesso l'ordine di cattura, e da quello della presentazione dell'imputato non oltre il quinto giorno. Per vero la condizione dell'arresto in flagranza non è stata ritenuta indispensabile per la tempestiva decisione del giudice e per l'opportunità di dare immediato esempio di energica repressione.

Infine costituisce garanzia di rapidità anche il termine di cinque giorni assegnato per la presentazione del detenuto all'udienza, evitando, così, la protrazione della carcerazione preventiva e ogni altra dannosa conseguenza. Pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame e degli emendamenti proposti appagherà l'esigenza dell'immediatezza della giustizia, la quale sarà vieppù apprezzata perchè, in tal modo, sarà lievitata da più benevola comprensione; espressione magnifica di umana bontà e di carità. *(Applausi dal centro)*.

**NENCIONI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo favorevolmente la norma così emendata con l'apporto di tutti i gruppi.

Condivido l'opinione del collega Berlinieri: l'istituto del giudizio direttissimo esteso ad altri casi potrà evitare, benchè non sia un rimedio con efficacia risolutiva del problema, molti casi di detenzione preventiva che si protraggono nel tempo, seguiti da assoluzione.

Il giudice, trattandosi di « giudizio » — non si devono ipotizzare soltanto casi di condanna — potrà valutare in un maggior numero di casi con celerità la posizione dell'imputato; è un'indiretta restrizione dei casi in cui tra la carcerazione ed il processo

passano, per la quasi paralisi degli uffici giudiziari, mesi e qualche volta anni.

Sono certo comunque che, se vi saranno delle deficienze nella dinamica di questo istituto, l'esperienza lo dimostrerà. Non credo però che si verificheranno degli inconvenienti. L'apporto di tutti i gruppi ha modificato sostanzialmente il disegno di legge d'iniziativa governativa che si offriva a perplesse critiche e l'istituto che noi approviamo avrà solo dei benefici effetti per la celerità del giudizio obbiettivo da tutte le parti auspicato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi » (1871)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

\* **BANFI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo disegno di legge.

Effettivamente il nostro Paese mancava di una norma che consentisse l'applicazione pratica dell'articolo 91 del Trattato per il Mercato comune europeo, il quale prevede proprio la possibilità che sorgano pratiche di *dumping* contro le quali i governi nazionali hanno il diritto di reagire.

Ho preso tuttavia la parola anche per raccomandare al Governo un'utilizzazione estremamente cauta di questa legge poichè la formulazione di essa è piuttosto ampia.

Quando si parla, infatti, di sensibile danno alla produzione nazionale o di sensibili ritardi al sorgere di una produzione nazionale, si è in termini assai vaghi che potrebbero, in ipotesi, prestarsi ad un'interpretazione molto estensiva.

Noi riteniamo, invece, che la funzione di questa legge debba essere esclusivamente quella di ritorcere dei provvedimenti presi nei confronti del nostro Paese, senza che attraverso di essa si introducano altre possibilità; del resto lo stesso relatore ha chiaramente dichiarato nella sua relazione che la legge vuole essere restrittiva, e non già di larga interpretazione.

Desidererei inoltre che mi venisse fornito un chiarimento per quanto riguarda la lettera *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge, laddove è detto che si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è « inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione... ». Vorrei che mi fosse chiarito che cosa si intende per « più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione ». L'altro punto sul quale, per la verità, avremmo alcune perplessità è quello che riguarda il diritto compensativo, perchè proprio per il fatto che il diritto compensativo si differenzia dal diritto anti-dumping, esso è diretto a ristabilire una situazione che non è di *dumping*, ma di pseudo-dumping. Io avrei preferito la formulazione che era stata fatta dalla Commissione finanze e tesoro — in cui si diceva: « La pratica di *dumping* costituisce violazione della libera concorrenza e ciò è perseguibile indipendentemente dal fatto che essa neutralizzi la capacità competitiva sul mercato interno della produzione nazionale ». In realtà era una formulazione più chiara, anche se mi rendo conto che si prestava anch'essa a delle interpretazioni estensive; ma qui siamo in termini di interpretazione.

Con questo spirito il Gruppo socialista dichiara di approvare il disegno di legge che ci è stato sottoposto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Onorevole Presidente, il disegno di legge al nostro esame è quanto mai opportuno: si riferisce alla possibile soluzione di una situazione interna ed internazionale che riguarda il mercato dei nostri prodotti. Noi sappiamo che in altre nazioni si è tentato indirettamente di facilitare la opera dei produttori, degli operatori in genere, determinando quindi un'azione di concorrenza sleale. La liberalizzazione, che l'Italia ha praticato in maniera vistosa, non è stata sempre seguita nè imitata da altri Paesi, che hanno cercato invece di valorizzare i loro prodotti attraverso accorgimenti particolari. Conosciamo ciò che è avvenuto in alcuni Paesi con la questione dell'« accisa »: imposizione turbativa del mercato internazionale. L'Italia doveva dunque prendere un provvedimento, anche se l'articolo 91 dell'accordo generale del G.A.T.T. stabilisce il diritto delle Nazioni che fanno parte del Gruppo d'intervenire con leggi anti-dumping. Nel nostro Paese ci troviamo di fronte a situazioni particolari per le quali il Governo dovrebbe intervenire con una certa decisione, applicando appunto questa legge. Quando sento l'onorevole Banfi raccomandare una certa cautela nell'applicazione della legge, io sono con lui; ma intendiamoci: più che cautela direi obiettività.

B A N F I È la stessa cosa.

C A R E L L I . C'è una certa differenza: la cautela porta ad una certa restrittività, mentre l'obiettività è propensa a vedere la questione sotto un aspetto più ampio e più sincero. Per esempio, nel nostro quadro produttivo abbiamo un settore — onorevole Ministro, lo debbo segnalare — quello della produzione della lana: noi produciamo in tutto il Paese 12 milioni di chilogrammi di lana, ne utilizziamo invece 120 milioni. Ciò vuol dire che introduciamo circa 110 milioni di chilogrammi di lana, anzi forse di più; non teniamo conto invece della produzione nazionale che subisce la concorrenza del prezzo estero. Pertanto la nostra produzione di lana, che non è inferiore nè alla lana francese, nè alle lane di altri Paesi, si trova nella impossibilità di un mercato favorevole.

Ebbene, onorevole Ministro, bisognerebbe stabilire come operazione anti-dumping, perchè rientra nella facoltà del Governo, di determinare un intervento capace di valorizzare il prodotto nazionale. L'articolo 1 esprime chiaramente il concetto laddove dice: « Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di dumping quando il prezzo delle merci è: a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore; b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per la esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali ».

Ora noi abbiamo nel nostro Paese questa produzione di lana che serve in un certo senso a valorizzare alcuni settori, alcune zone. Non si può parlare infatti di miglioramento della montagna se non valorizziamo il prodotto della pecora, perchè per me difesa della montagna vuol dire restituire alla montagna l'allevamento della pecora, quindi valorizzazione della lana.

Raccomando quindi all'onorevole Ministro di stabilire come strumento anti-dumping, nei riguardi della concorrenza straniera, anche l'obbligatorietà di utilizzare una percentuale del prodotto nazionale nei riguardi del fabbisogno necessario. E mi spiego: se noi usiamo 120 milioni di chilogrammi di lana, sarebbe opportuno che una certa produzione di lana nazionale venisse utilizzata dai nostri industriali. Il mio intervento forse può sembrare non compreso nel disegno di legge che stiamo discutendo, ma ritengo che la difesa del prezzo dei nostri prodotti possa rientrare benissimo nell'applicazione pratica di questa legge attraverso una disposizione che possa permettere agli industriali italiani di utilizzare parte del prodotto nazionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, penso di non aver molto da aggiungere alla relazione che ho fatto e che è stata distribuita. Lo scopo di questa legge è molto semplice, è quello di dare la possibilità, in un Paese liberistico come il nostro, alle nostre industrie di essere alla pari con gli altri e di fare in modo che altri Paesi con i loro prodotti industriali non creino situazioni di *dumping* a danno della nostra produzione. Questo è il contenuto del disegno di legge e non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del commercio con l'estero.

PRETI, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei rispondere al senatore Carelli che non può essere accettata la sua proposta, a parte il fatto che ha poco a che fare con il disegno di legge in discussione, perchè non vedo come potremo stabilire obbligatoriamente di usare una percentuale di lana nazionale nelle industrie. Se noi, nel settore della lana, cominciasimo ad usare di questi sistemi e a stabilire disposizioni di questo genere, ci metteremmo su una strada che è proprio contraria a quella sulla quale ci siamo incamminati in questo dopoguerra.

Se si vuole mantenere la produzione nazionale della lana, bisogna evidentemente agire in altra maniera: si cerchi di diminuire i costi!

Naturalmente l'aiuto dello Stato può essere dato nelle forme adeguate al fine di arrivare meglio a raggiungere questo obiettivo. Ma una disposizione del genere di quella postulata dal senatore Carelli non è conciliabile col tipo di politica economica che noi seguiamo, e credo non sarebbe approvata da alcuno dei settori del Parlamento.

Il senatore Banfi ha dimostrato una specie di preoccupazione che merita senza dubbio di essere presa in seria considerazione. Egli, in sostanza, ha detto che questa deve essere una legge per difendere il nostro Paese dal *dumping*, non una legge che sia even-

tualmente usata per fare del protezionismo, per difendere delle industrie che non sono sane e che producono a costi troppo elevati.

Io sono perfettamente d'accordo con il senatore Banfi: non abbiamo il diritto di usare la legge come strumento per raggiungere questi falsi obiettivi, che senz'altro riproviamo.

Del resto, esiste una Commissione presieduta dal Ministro del commercio estero, la quale ha il compito di verificare quando queste circostanze si determinano, e penso che tale Commissione compirà il suo dovere e non cercherà certamente di contrabbandare per merci introdotte col *dumping* delle merci che, viceversa, sono prodotte a costi più bassi.

Posso, pertanto, assicurare il senatore Banfi che le preoccupazioni sue sono anche le preoccupazioni mie, sono anche le preoccupazioni del Governo.

Il senatore Banfi ha pure osservato che non lo convince del tutto la formulazione della lettera *b)* dell'articolo 1. Tale articolo, tra l'altro, così si esprime: « Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è: *a)* inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore; » — qui il significato è molto chiaro e il senatore Banfi si è dichiarato assolutamente d'accordo — « *b)* o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali ».

Credo che il senatore Banfi avrebbe preferito la dizione « inferiore al prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile ». Potrei dire che, se dovessimo ricominciare l'*iter* legislativo, probabilmente anche io troverei più propria quella dizione; ma non credo che il fatto che si sia usato un superlativo possa modificare la situazione.

Ad ogni modo, vorrei assicurare — per quel che può valere la mia assicurazione — il senatore Banfi che l'interpretazione che dà al punto *b)* il Ministro *pro tempore* del com-

mercio con l'estero e, posso pure dire, il Ministero del commercio con l'estero nel suo complesso è la stessa che egli dà.

Del resto il senatore Banfi sa che quando le interpretazioni di queste leggi dipendono dal Ministero del commercio con l'estero, posto che tale Ministero è per sua natura anti autarchico e tende a sempre maggiori liberalizzazioni, non vi è pericolo che vengano date interpretazioni che possano in qualche modo suonare difesa di interessi nazionali precostituiti di produttori che producono male e ad alto costo. Spero che il senatore Banfi vorrà credere a queste nostre assicurazioni e ringrazio il relatore e i colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**GALLOTTI BALBONI LUISA,**  
*Segretaria:*

#### Art. 1.

Le merci la cui importazione in condizioni di *dumping* cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale sono soggette ad un diritto anti-*dumping*.

Agli effetti della presente legge si ha importazione di merce in condizione di *dumping* quando il prezzo delle merci è:

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per una merce simile destinata al consumo nel Paese esportatore;

b) o, in assenza di tale prezzo sul mercato interno nel Paese esportatore, inferiore al più alto prezzo comparabile praticato per l'esportazione di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di operazioni commerciali normali;

c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al costo di produzione di questa merce nel Paese di origine,

maggiorato di un ragionevole supplemento per le spese di vendita e per il margine di profitto.

In ciascun caso, sarà tenuto conto delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di imposizione fiscale e delle altre differenze che possano influire sulla comparabilità dei prezzi.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

Sulle merci estere che beneficiano, nel Paese produttore o esportatore, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, di premi o sovvenzioni e la cui importazione cagioni o minacci di cagionare sensibile danno alla produzione nazionale o ritardi sensibilmente il sorgere di una produzione nazionale si applica all'importazione un diritto compensativo.

(*E approvato*).

#### Art. 3.

Ai fini della determinazione del diritto anti-*dumping* e del diritto compensativo previsti dagli articoli precedenti si tiene conto dell'esonero e del rimborso degli oneri fiscali che effettivamente gravano sulle merci similari allorchè sono destinate ad essere consumate nel Paese di origine o nel Paese esportatore.

(*E approvato*).

#### Art. 4.

Il diritto anti-*dumping* non può essere applicato in misura superiore alla differenza di prezzo accertata nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 1.

Il diritto compensativo non può essere applicato in misura superiore ai premi e alle sovvenzioni che risultano accordati a favore della merce oggetto di importazione.

(*E approvato*).

## Art. 5.

L'applicazione del diritto anti-*dumping* o del diritto compensativo e la determinazione dell'ammontare di tali diritti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, in base agli accertamenti della Commissione prevista dall'articolo 7.

(È approvato).

## Art. 6.

Il diritto anti-*dumping* ed il diritto compensativo si considerano diritti di confine ai termini dell'articolo 7 della legge doganale.

Tuttavia il loro ammontare non è assoggettabile alla imposta generale sull'entrata ai sensi dell'articolo 18, quinto comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

(È approvato).

## Art. 7.

È costituita una Commissione con il compito di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli precedenti ai fini dell'applicazione dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi e di proporre l'ammontare di tali diritti.

La suddetta Commissione è presieduta dal Ministro del commercio con l'estero o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Di essa fanno parte nove funzionari, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale od equiparata, appartenenti, rispettivamente, ai Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali. In caso di assenza o impedimento di qualcuno di tali funzionari, questi sarà sostituito da altro funzionario della stessa Amministrazione con qualifica di ispettore generale od equiparata.

I funzionari che ne fanno parte ed i loro sostituti sono designati dal Ministro da cui dipendono.

Della suddetta Commissione fanno parte anche cinque funzionari designati, rispettivamente, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

La Commissione prevista dai commi precedenti è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

## Art. 8.

Le spese relative al funzionamento della Commissione graveranno sui capitoli 16 e 20 del bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1961-62.

(È approvato).

## Art. 9.

Il provento dei diritti anti-*dumping* e dei diritti compensativi affluirà ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

## Art. 10.

L'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1958, n. 1105, è abrogato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(È approvato).



**PRESIDENTE**. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Sull'ordine dei lavori

**TESSITORI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TESSITORI**. Signor Presidente, al punto 4° dell'ordine della seduta odierna c'è un disegno di legge di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri, che ha per titolo « Conferimento di posti di notaio ».

Ho sentito testè che questo disegno di legge è stato tolto dall'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo in quanto, subito dopo il disegno di legge relativo alla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, si porrà in discussione il bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Vorrei pregare la Presidenza di considerare l'opportunità di inserire all'ordine del giorno prima del bilancio dei Lavori pubblici il disegno di legge di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri, il quale non è di grande portata e sul quale la Commissione competente è d'accordo. Non si capisce pertanto perchè tale disegno di legge non possa essere discusso. Non credo che ci siano dei motivi per i quali esso non possa trovare senz'altro la sua discussione in Aula e d'altra parte esso impegnerà l'Assemblea per brevissimo tempo, almeno secondo le mie previsioni.

Ecco perchè, signor Presidente, vorrei parlarla di farsi eco di questo desiderio, che esprimo anche a nome degli altri colleghi firmatari del provvedimento in questione, in modo che entro la prossima settimana esso possa essere discusso e approvato o disapprovato, a seconda del parere che vorrà esprimere l'Assemblea.

**FRANZA**. Signor Presidente, si potrebbe discutere anche ora, il tempo c'è.

**PRESIDENTE**. Non è presente il Ministro.

**FRANZA**. Si potrebbe chiamare il Ministro.

**PRESIDENTE**. Non si possono fare le cose all'ultimo momento. Comunque, senatore Tessitori, nell'ordine del giorno di cui darò lettura e che verrà stampato e distribuito, risulta iscritto dopo il bilancio dei Lavori pubblici, il disegno di legge di iniziativa dei senatori Cemmi ed altri. Perchè la Presidenza ha stabilito questa graduatoria? Perchè, come lei sa, la discussione dei bilanci è la cosa più urgente e preminente, specialmente in una stagione già avanzata.

Ad ogni modo, siccome nella prossima settimana i nostri lavori cominceranno lunedì, ritengo che anche il disegno di legge del senatore Cemmi potrà essere discusso dalla Assemblea.

**FRANZA**. Signor Presidente, figurerà nell'ordine del giorno?

**PRESIDENTE**. È già iscritto all'ordine del giorno.

### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE**. Si dia lettura della interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

**GALLOTTI BALBONI LUISA**,  
*Segretaria:*

Al Ministro della sanità, per conoscere se corrisponda a verità quanto pubblicato dalla rivista « Quattro Soldi » circa l'uso del difenile per la conservazione delle arance e dei limoni.

Nel caso ciò sia vero, si domanda se il Governo non intenda obbligare i fruttivendoli (come in Germania e Svizzera) ad esporre un cartello che avverta i compratori di non mangiare, mettere in bocca, o utilizzare le bucce degli agrumi trattati con il difenile, ritenuto tossico e, pare, con azione cancero-

gena dal direttore del Centro di eubiotica umana di Milano (3112).

CRISCUOLI, INDELLI, FRANZINI,  
PIGNATELLI, LOMBARI

**Ordine del giorno  
per la seduta di lunedì 25 giugno 1962**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 25 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Svolgimento delle interpellanze:**

PARRI (BARBARESCHI, JODICE, SOLARI, BU-  
SONI, BONAFINI, PALUMBO Giuseppina, GAT-  
TO, ARNAUDI, LUSSU, BANFI, SANSONE, MA-  
SCIALE, TOLLOY, IORIO, MACAGGI, CALEFFI,  
FENOALTEA, BARDELLINI, OTTOLENGHI, TI-  
BALDI). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e promuovere per prevenire e reprimere le spedizioni provocatorie, opera di organizzazioni fasciste, come quella perpetrata sabato 14 aprile 1962, in occasione della riunione tenuta alla sala Brancaccio per la libertà del popolo spagnolo. Vittime particolari di aggressioni codarde furono Ernesto Rossi, Altiero Spinelli e l'onorevole Giancarlo Pajetta. La frequenza degli attentati in ogni parte d'Italia, le prepotenze esercitate nelle scuole, l'arroganza ed il proposito intimidatorio, portato sul piano nazionale, di questi epigoni di un triste passato, meritano, a parere degli interpellanti, la più attenta considerazione da parte del Governo, così come meritano il severo giudizio della Magistratura (560).

SECCHIA (MAMMUCARI, PELLEGRINI, SCOT-  
TI, PALERMO, LUPORINI, DONINI, ROASIO,  
SCAPPINI, ZUCCA, SACCHETTI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per porre fine alla recrudescenza di attentati contro le sedi, le manifestazioni e gli esponenti delle orga-

nizzazioni democratiche che si susseguono sempre più numerosi, culminati con la vile aggressione ad Ernesto Rossi, Altiero Spinelli e Giancarlo Pajetta, in occasione della manifestazione internazionale per la libertà del popolo spagnolo tenutasi a Roma sabato 14 aprile 1962 al Teatro Brancaccio.

Questi attentati perpetrati in diverse città d'Italia, da Trieste a Firenze, a La Spezia, sono la conseguenza della tolleranza verso le organizzazioni fasciste, le filiali dell'O.A.S. in Italia e la non applicazione delle leggi per la prevenzione e la repressione dei reati di apologia del fascismo e di organizzazione di associazioni che hanno come fine la propaganda fascista, la ricostituzione sotto altra forma del disciolto partito fascista e il ritorno ai metodi della violenza e dello squadristico che furono tipici del partito fascista.

Oltre alla propaganda apertamente fascista che viene sviluppata da determinate e ben individuate associazioni nelle scuole di Roma e di altre città d'Italia, esiste a Roma un così detto centro editoriale nazionale che ha pubblicato un'opera illustrata a grande formato, destinata a celebrare l'attività della M.V.S.N., che in ogni sua pagina esalta l'attività della milizia fascista e dove si trovano passi come i seguenti:

« 28 aprile - Benito Mussolini ultimo comandante della M.V.S.N. (e della guardia nazionale repubblicana) cade assassinato da formazioni bolsceviche agli ordini dell'Armata Rossa ».

Gli interpellanti chiedono per quali ragioni non si usano gli strumenti legislativi esistenti al fine di assicurare la libertà dei cittadini e l'educazione democratica delle nuove generazioni che continuano ad essere ingannate da uomini e ideologie che hanno portato il nostro Paese al disastro e sono responsabili di crimini senza precedenti nella storia (562).

TERRACINI (SECCHIA, SPANO, MAMMUCARI,  
VALENZI, GRAMEGNA, BITOSSI, CAPALOZZA,  
FORTUNATI, LUPORINI, MINIO, PALERMO, PA-

STORE, PELLEGRINI, SACCHETTI, SCOCCIMARRO, SPEZZANO). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere a quale funzione risponde nella loro linea politica più che la tolleranza il favoritismo aperto elargito al sempre maggiore dispiegarsi della criminosa iniziativa fascista la quale, nella campagna elettorale in corso in questa Capitale, trova come non mai, data l'acquiescenza delle Autorità di polizia indubbiamente confortata da superiori consensi, le maggiori possibilità di attuarsi, nel dispregio volgare di ogni norma di civile contrapposizione di programmi e di ideologie, in una serie di violenze metodicamente organizzate e perpetrate, fra le quali, oltre la vilissima aggressione compiuta dai sicuri spalti delle alte finestre della sede centrale fascista in via IV Fontane contro una folla di docenti e di studenti accorsi alla proiezione di un film che nobilmente si propone di rammemorare ai giovani le sventure patrie generate da un regime ignobile che fu prostrato a furia di popolo e sulle quali l'insegnamento ufficiale cala tuttora il complice velario del silenzio, si annoverano le spregevoli spedizioni intimidatrici ripetutamente compiute nel quartiere ebraico di Roma;

e perchè dicano se davvero il recente passato, dal quale tuttavia il Governo attuale in ultima istanza trae i suoi natali, nulla abbia loro suggerito circa i frutti che si maturano dall'ignavia dei poteri costituiti i quali, rifiutandosi di reprimere e punire le attività fasciste secondo il verbo e lo spirito della Costituzione, di per sè rimettono al popolo sovrano il compito di difesa ed applicazione delle leggi (573).

NENCIONI (FRANZA, BARBARO, TURCHI). — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

1) alla campagna di stampa per asserite quanto fantasiose « criminali aggressioni missine » contro cittadini di religione israelita che ha accompagnato l'ultima fase della recente campagna elettorale di Roma;

2) al falso storico dell'asserito oltraggio al Portico d'Ottavia del maggio 1958 che ha preceduto di 24 ore la consultazione elettorale politica del 1958;

3) al silenzio del Ministero dell'interno, che avrebbe potuto smentire ora ed allora i fatti, dando così modo di provocare la punizione dei responsabili di propalazione di notizie false dirette a turbare l'ordine pubblico e di reati elettorali;

4) alla versione unilaterale di altri fatti, determinati e provocati, si chiede:

a) quali provvedimenti intenda prendere per impedire, per l'avvenire, che una campagna elettorale si svolga (con l'ausilio della radio e della TV e di altri organi di diffusione di Stato e controllati dallo Stato) all'insegna della calunnia continuata contro enti e persone; calunnia che rimane impunita unicamente per il silenzio eloquente delle Autorità costituite;

b) se intenda smentire i fatti di cui alla premessa per evitare speculazioni metapolitiche che si risolvono con campagne illecite di pubblico discredito e di odio che possono turbare l'ordine pubblico, ma che turbano certo l'ordine civile (576).

e delle interrogazioni:

MAMMUCARI (MOLÉ, MINIO, DONINI). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei dirigenti, oratori e attivisti del M.S.I. per impedire loro di effettuare a Roma atti di teppismo e di vandalismo a danno di cittadini democratici, di organizzazioni politiche di sinistra, di attrezzature di propaganda elettorale di partiti di sinistra, contravvenendo così a specifiche leggi dello Stato; quali disposizioni siano state impartite alle Autorità provinciali, comunali, periferiche per infrenare l'ondata crescente di azioni squadristiche del M.S.I., poichè le Autorità, nonostante esplicite denunce, non procedono nei confronti dei missini responsabili di infrazioni a leggi dello Stato e chiaramente intenzionati a trasformare la campagna elettorale amministrativa in una

rissa giornaliera, in atti di violenza, in manifestazioni tipicamente fasciste, che non possono non provocare lo sdegno degli elettori (1444).

DONINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di far proiettare al più presto il film documentario « All'armi, siam fascisti » in tutte le caserme della Polizia e della « Celere », negli uffici delle Prefetture, delle Questure e del suo stesso Dicastero, per far infine conoscere ai rappresentanti della forza pubblica il vero volto del regime fascista e ispirare agli ufficiali e agli agenti della pubblica sicurezza il senso del rispetto democratico delle libertà repubblicane, l'orrore per il sangue e per la violenza e la difesa dei valori del lavoro umano (1445).

CALEFFI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non credano di prendere particolari provvedimenti per tutelare la tranquillità degli studenti di Milano i quali sono ripetutamente fatti oggetto di provocazioni e di aggressioni da parte di elementi neo fascisti.

Ciò a proposito dell'ultimo episodio verificatosi il 12 giugno 1962, davanti al Liceo Manzoni, dove un gruppo di studenti è stato aggredito da un gruppo di aderenti alla « Giovine Italia », estranei al Liceo, e dove tre studenti (Pier Luigi Corno di 19 anni, Gianfranco Morabito di 19 anni e Vincenzo De Castri di 18 anni) sono rimasti feriti (1460).

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati RICCIO, FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1902).

3. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

## III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deputati RESTA ed altri. — Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 11,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari